

ALLEGATO II

«ALLEGATO X

Fattori di conversione e di ponderazione di cui all'articolo 46, paragrafo 3 (*)

Elementi caratteristici	Fattore di conversione (m/albero/m ²)	Fattore di ponderazione	Area di interesse ecologico (se si applicano entrambi i fattori)
Terreni lasciati a riposo (per m ²)	n.p.	1	1 m ²
Terrazze (per metro lineare)	2	1	2 m ²
Elementi caratteristici del paesaggio			
Siepi/fasce alberate (per metro lineare)	5	2	10 m ²
Alberi isolati (per albero)	20	1,5	30 m ²
Alberi in filari (per metro lineare)	5	2	10 m ²
Gruppi di alberi/boschetti nel campo (per m ²)	n.p.	1,5	1,5 m ²
Bordi dei campi (per metro lineare)	6	1,5	9 m ²
Stagni (per m ²)	n.p.	1,5	1,5 m ²
Fossati (per metro lineare)	3	2	6 m ²
Muretti di pietra tradizionali (per metro lineare)	1	1	1 m ²
Altri elementi caratteristici non elencati sopra, ma protetti dalla BCAA 7, dal CGO 2 o CGO 3 (per m ²)	n.p.	1	1 m ²
Fasce tampone (per metro lineare)	6	1,5	9 m ²
Ettari agroforestali (per m ²)	n.p.	1	1 m ²
Fasce di ettari ammissibili lungo i bordi forestali (per metro lineare)			
Senza produzione	6	1,5	9 m ²
Con produzione	6	0,3	1,8 m ²
Superfici con bosco ceduo a rotazione rapida (per m ²)	n.p.	0,3	0,3 m ²
Superfici oggetto di imboscimento ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 2, lettera b), punto ii) (per m ²)	n.p.	1	1 m ²
Superfici con colture azotofissatrici (per m ²)	n.p.	0,3 0,7	0,7 0,3 m ²

(*) I fattori di conversione e di ponderazione si applicano anche agli elementi caratteristici inclusi nelle pratiche equivalenti elencate all'allegato IX, sezione III, che sono uguali agli elementi elencati nel presente allegato e specificati all'articolo 45 del regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento (GU L 181 del 20.6.2014, pag. 1), esclusivamente ai fini del calcolo dell'area di interesse ecologico dell'azienda di cui all'articolo 46, paragrafo 1, del presente regolamento.»